

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della
Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di

Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee
ed internazionali e dello sviluppo
rurale
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

OGGETTO: SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2021

1. Premessa

La presente circolare disciplina la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2021.

Si fa riferimento, in particolare, all'anticipazione regolata dal DM 24 giugno 2021 n. 290878, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, come modificato da ultimo dall'articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

L'allegato 1 alla presente circolare illustra le principali caratteristiche della procedura di anticipazione di seguito descritta.

2. Modalità di erogazione dell'anticipazione e dell'aiuto

In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è concessa un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Le tipologie di aiuto previste (in ambito *de minimis* e in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19) sono alternative, pertanto, gli Organismi pagatori possono decidere quale tipologia di aiuto attivare, comunicandolo ad Agea Coordinamento.

Qualora l'Organismo pagatore decida di attivare l'aiuto di cui all'art. 10-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e nell'ambito della presentazione della domanda l'agricoltore abbia già richiesto l'anticipazione a valere nel regime *de minimis*, la stessa richiesta può essere considerata presentata ai sensi del citato comma 2-bis.

Con entrambe le tipologie di aiuto, l'Organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, da eseguirsi entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e aggiornati con il metodo indicato nella citata Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Il tasso di interesse è pari a 0,55%.

Il valore della sovvenzione non eccede:

- il massimale previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013;

- il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell’anno 2020;

Gli Organismi pagatori sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021.

3. Soggetti beneficiari e base di calcolo dell’anticipazione e della sovvenzione

L’anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che presentano la domanda unica 2021.

L’importo dell’anticipazione è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento, fissata al 31 luglio 2021.

Sono esclusi dall’anticipazione gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell’aiuto del 31 luglio 2021 non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 10-ter, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all’anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l’acquisizione dell’informativa è quella fissata a 25.000 euro.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

4. Casi di esclusione

Sono esclusi dall'anticipazione:

- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati alla data di concessione dell'anticipazione;
- i soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro;

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

- ai sensi del *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 "Campo d'applicazione" del medesimo regolamento;
- ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19".

5. Presentazione della domanda di anticipazione

La domanda di anticipazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica o successivamente alla sua presentazione e comunque entro il termine di presentazione della domanda unica, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.

6. Trasferimento titoli e domanda di anticipazione

Con riferimento alla procedura di trasferimento titoli 2021 ed al pagamento dell'anticipazione, si precisa che, come già definito nelle annualità precedenti, i soggetti che presentano domanda di anticipazione e che sono altresì cedenti di trasferimenti titoli non perfezionati alla data della concessione dell'anticipazione, sono esclusi dall'anticipazione stessa.

Inoltre, la concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.

Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio del trasferimento è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2021, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

7. Cumulo degli aiuti

Gli aiuti concessi in applicazione dell'art. 10-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della Comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.

I casi di cumulo con il regime *de minimis* sono regolati dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

Anticipazione 2021	
Base normativa	Articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, modificato da ultimo dall'articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Regime di aiuto	<p>Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.</p> <p>Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del <i>de minimis</i> di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 <u>o</u> aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»</p>
Calcolo dell'aiuto (interesse)	La sovvenzione è calcolata sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
Periodo di calcolo dell'interesse	L'aiuto è riferito alla sola quota interessi per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo
Beneficiari dell'anticipazione	<p>Beneficiano dell'anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013; - conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale; - hanno presentato una domanda unica nel 2021.
Soggetti esclusi dall'anticipazione	<p>Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore; - soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore; - soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari; - i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento; - soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;

	<ul style="list-style-type: none"> - i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro; <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi del <i>de minimis</i> di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 "Campo d'applicazione" del medesimo regolamento; - ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19"
Base di calcolo dell'anticipazione	70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2021: titoli e greening
Esclusioni dalla base di calcolo dell'anticipazione	<p>Dalla base di calcolo dell'anticipazione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato; - le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli.
Importo minimo dell'anticipazione	L'anticipazione non è concessa qualora l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro.
Modalità di compensazione dell'anticipazione	La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021
Presentazione della domanda di anticipazione	La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda unica, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente
Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato	Le verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 sono effettuati alla data di concessione dell'erogazione dell'anticipazione
Verifica DURC	Si procede alla compensazione dei debiti INPS
Verifica BDNA	<p>La soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.</p> <p>Si applica quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i casi di urgenza, essendo riconducibili a tale fattispecie le condizioni straordinarie ed eccezionali in atto causate dalla pandemia COVID-19 che giustificano l'erogazione immediata dell'anticipazione.</p>